

# DECRETO DIGNITÀ

Martedì 7 agosto è stata approvata la Legge di conversione, con modificazioni, del "Decreto Dignità" che introduce alcune novità sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato diretto e in somministrazione. Di seguito il confronto e le relative evoluzioni normative.



## TEMPO DETERMINATO DIRETTO

**12 mesi** senza obbligo di inserimento causale.  
**Fino a 24 mesi** complessivi, compresi di proroghe e rinnovi (per mansioni di pari livello e categoria), **con obbligo di indicazione della causale.**



**Durata max del contratto e causale**

**Nessuna modifica** rispetto alla precedente normativa.



**Divieti**

**4 proroghe** nell'arco dei **24 mesi**, a prescindere dal numero dei rinnovi.



**Proroghe e rinnovi**

**10 gg** se il primo contratto era inferiore a 6 mesi, **20 gg** se il primo contratto era superiore a 6 mesi.  
I ccnl possono indicare limiti differenti.  
Non si applica ai lavoratori stagionali.



**Stop&go**

Il lavoratore con attività superiore a 6 mesi ha **diritto di precedenza** per i 12 mesi successivi al termine dell'attività, per le assunzioni a tempo indeterminato.



**Diritto di precedenza**

## TEMPO DETERMINATO IN SOMMINISTRAZIONE

**12 mesi** senza obbligo di inserimento causale.  
**Fino a 24 mesi** complessivi, compresi di proroghe e rinnovi (per mansioni di pari livello e categoria), **con obbligo di indicazione della causale, dell'utilizzatore.**


**Nessuna modifica** rispetto alla precedente normativa.

**6 proroghe** per ogni contratto di lavoro in somministrazione.

**Non si applica** ai lavoratori somministrati.

**Non si applica** ai lavoratori somministrati.

**20% sul numero di contratti** a tempo indeterminato in forza alla data del 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto.



**Limiti numerici**

Fermo restando il **20% per i tempi determinati diretti**, il numero dei contratti a tempo determinato, ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato, **non può superare il 30%** sul numero di contratti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto.

Ad ogni rinnovo di contratto, il contributo aggiuntivo dell'1,4% deve essere aumentato di **0,5 punti percentuali**. Non si applica ai contratti di lavoro domestico.



**Contributo aggiuntivo 0,50%**

Ad ogni rinnovo di contratto, il contributo aggiuntivo dell'1,4% deve essere aumentato di **0,5 punti percentuali**. Non si applica ai contratti di lavoro domestico.

## PERIODO TRANSITORIO

Le disposizioni si applicano ai contratti a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, rinnovi e proroghe contrattuali successive al 31 ottobre 2018.

### Bonus Assunzioni a tempo indeterminato under 35

La norma estende l'esonero del 50% dei contributi per le assunzioni under 35 fino al 2020. L'esonero spetta **per 36 mesi** ed è pari al **50% dei contributi dovuti** con un tetto massimo di 3000 euro annui.

### Tempistiche di impugnazione

Ci sono ora **180 giorni** (rispetto ai 120 di prima) per impugnare il licenziamento da un contratto a tempo determinato.

### Licenziamento

Il contratto a tutele crescenti, prevedendo l'aumento dell'indennizzo in caso di licenziamento illegittimo, scoraggia ulteriormente l'utilizzo del rapporto indeterminato che passa da **un minimo di 4 mensilità e un massimo di 24**, nel caso in cui licenziamento fosse dichiarato illegittimo, a **un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità**. In caso si volesse procedere con una conciliazione volontaria, le mensilità da dover riconoscere passano da un minimo di 2 ad un massimo di 18, ad un minimo di 3 ad un massimo di 27.

### Voucher

La norma reintroduce i voucher per le aziende dei **settori alberghiero, agricolo ed enti locali fino ad 8 dipendenti**. Saranno utilizzabili esclusivamente per:

- lavoratori pensionati
- studenti under 25
- disoccupati
- percettori di forme di sostegno al reddito

## Perché scegliere la somministrazione?

Nonostante le novità normative introdotte, il Decreto Dignità conferma, di fatto, la somministrazione come strumento vantaggioso rispetto al contratto di lavoro a tempo determinato.

